



Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS) art.53 c.16 ter dlgs n.165/2001.

I.1 Articolo da inserire nei contratti di lavoro:

L'interessato si obbliga a non prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati e/o di contratti conclusi e/o attività svolte in tutti gli ambiti previsti nel PTPC ed in particolare nei seguenti:

- a. rilascio di pareri igienico sanitari, di autorizzazioni, di concessioni;
- b. scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi
- c. controlli sulle strutture convenzionate che erogano prestazioni sanitarie di qualunque tipologia (ad es. ricoveri, visite ambulatoriali, prestazioni riabilitative ex art. 26, prestazioni CTA, CT tossicodipendenti, ecc.);
- d. ispezione/controllo/vigilanza a qualsiasi titolo espletata,

ove il dipendente sia stato il responsabile del procedimento e/o RUP e/o incaricato dei controlli-verifiche e/o dirigente della Unità Operativa competente per materia .

Nel caso di violazione del predetto divieto si applicheranno le seguenti sanzioni, sull'atto e sui soggetti:

- a. sanzioni sull'atto: i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli;
- b. sanzioni sui soggetti: i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione di provenienza dell'ex dipendente per i successivi tre anni ed hanno l'obbligo di restituire eventuali compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo; pertanto, la sanzione opera come requisito soggettivo legale per la partecipazione a procedure di affidamento con la conseguente illegittimità dell'affidamento stesso per il caso di violazione.



I.2 Articolo da inserire nei bandi di gara, anche mediante procedura negoziata, nei contratti/convenzioni con le strutture private accreditate:

La Ditta/Società dichiara di non aver concluso e si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque di non aver attribuito e si impegna a non attribuire incarichi ad ex dipendenti dell'ASP Palermo - per il triennio successivo alla cessazione del rapporto - che abbiano esercitato le attività previste nel PTPC ed in particolare:

- a. rilascio di pareri igienico sanitari, di autorizzazioni, di concessioni;
- b. scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi
- c. controlli sulle strutture convenzionate che erogano prestazioni sanitarie di qualunque tipologia (ad es. ricoveri, visite ambulatoriali, prestazioni riabilitative ex art. 26, prestazioni CTA, CT tossicodipendenti, ecc.);
- d. ispezione/controllo/vigilanza a qualsiasi titolo espletata,

ove il dipendente sia stato il responsabile del procedimento e/o RUP e/o incaricato dei controlli-verifiche e/o dirigente della Unità Operativa competente per materia . Nel caso in cui emerga la detta situazione è disposta l'esclusione della società/ditta dalle procedure di affidamento

Nel caso di violazione del predetto divieto si applicheranno le seguenti sanzioni, sull'atto e sui soggetti:

- a. sanzioni sull'atto: i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli;
- b. sanzioni sui soggetti: i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione di provenienza dell'ex dipendente per i successivi tre anni ed hanno l'obbligo di restituire eventuali compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo; pertanto, la sanzione opera come requisito soggettivo legale per la partecipazione a procedure di affidamento con la conseguente illegittimità dell'affidamento stesso per il caso di violazione.